ARCA PREVIDENZA
Fondo Pensione Aperto
(art. 12 D.LGS 5 dicembre 2005 n. 252)

COMPARTO OBIETTIVO TFR
COMPARTO RENDITA SOSTENIBILE
COMPARTO CRESCITA SOSTENIBILE
COMPARTO ALTA CRESCITA SOSTENIBILE

REGOLAMENTO
FONDO PENSIONE APERTO
(depositato presso la Covip il 30 ottobre 2026)

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 - Denominazione
Art. 2 - Istituzione del Fondo, esercizio dell'attività, sede e recapiti
Art. 3 - Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime del Fondo
Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione
Art. 6 - Scelte di investimento
Art. 7 - Gestione degli investimenti
Art. 8 - Spese

PARTE III – CONTRIBUZIONI E PRESTAZIONI
Art. 9 - Contribuzione
Art. 10 - Determinazione della posizione individuale
Art. 11 - Prestazioni pensionistiche e RITA
Art. 12 - Erogazione delle prestazioni pensionistiche
Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
Art. 14 - Anticipazioni

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI
Art. 15 - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile
Art. 16 - Sistema di governo
Art. 17 - Depositario
Art. 18 - Responsabile
Art. 19 - Organismo di rappresentanza
Art. 20 - Conflitti di interesse
Art. 21 - Scritture contabili

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 22 - Modalità di adesione e clausole risolutive espresse
Art. 23 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari
Art. 24 - Comunicazioni e reclami

PARTE VI – NORME FINALI
Art. 25 - Modifiche del Regolamento
Art. 26 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo
Art. 27 - Cessione del Fondo
Art. 28 - Operazioni di fusione
Art. 29 - Rinvio

Allegati:
Allegato n.1 Disposizioni in materia di Responsabile
Allegato n.2 Condizioni e modalità di erogazione delle rendite

PARTE I
IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione

1. "Arca Previdenza Fondo pensione aperto" (di seguito “Fondo”) è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell’art. 12 del Decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito “Decreto”).

Art. 2 - Istituzione del Fondo, esercizio dell’attività, sede e recapiti

1. Il Fondo è stato istituito dalla società ARCA SGR S.p.A., giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP con provvedimento del 15 luglio 1998; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.
2. La società ARCA Fondi SGR S.p.A. - Società di Gestione del Risparmio” (di seguito “s.g.r.”) esercita l’attività di gestione del Fondo con effetto dal 1° luglio 2016, giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP con provvedimento del 12 febbraio 2016.
3. Il Fondo è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero 26.
4. L'attività relativa al Fondo è svolta in Milano, presso la sede della s.g.r.
5. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della s.g.r. è arcafondisgr@legalmail.it.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e l’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente.

PARTE II
CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione

1. L’adesione al Fondo è consentita in forma individuale in modalità esplicita.
2. È altresì consentita l’adesione su base collettiva ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati dall’art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l’adesione al Fondo. Ai sensi dell’art. 8, comma 7-*bis*, del Decreto l’adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche in modalità automatica mediante il conferimento tacito del TFR maturando, della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
3. Le adesioni individuali sono precluse a coloro a cui manchi meno di un anno al compimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.
4. Si precisa che tra i destinatari sono ricompresi gli aderenti taciti (i lavoratori dipendenti del settore privato assunti antecedentemente al 1° luglio 2026, che non hanno espresso alcuna volontà di adesione, nei tempi e nei modi fissati dal Decreto nella versione antecedente alla riforma di cui alla legge n. 199/2025, circa il conferimento del TFR maturando).

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è articolato nei seguenti comparti, differenziati per profili di rischio - rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta:
   1. Obiettivo TFR
      Il comparto è destinato anche al conferimento tacito del TFR.
   2. RENDITA SOSTENIBILE
   3. CRESCITA SOSTENIBILE
   4. ALTA CRESCITA SOSTENIBILE

   Fino al 30 giugno 2027, ARCA Previdenza raccoglierà le adesioni automatiche collocando gli iscritti in uno dei comparti di cui ai punti 2, 3 e 4, in considerazione dell’età anagrafica come indicato nella Nota informativa. A partire dal 1° luglio 2027, la politica d’investimento dei predetti comparti si adeguerà alle relative prescrizioni.

2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente. Il limite del periodo di permanenza minimo non opera con riguardo alla prima riallocazione successiva all’adesione tacita o automatica.
3. In alternativa all’investimento in uno o più comparti, l'aderente all'atto dell'adesione, o in un momento successivo, nel rispetto comunque di un periodo di permanenza minima di un anno, può optare per il programma Life Cycle.
   La scelta del programma è consentita solo agli aderenti con età inferiore a 56 anni e che investano in un solo comparto.
   Il programma prevede l’attivazione di un meccanismo automatico che consente gradualmente il passaggio da comparti con profilo di rischio più elevato a comparti con minore rischiosità in base all’età anagrafica dell’aderente.

Art. 7 - Gestione degli investimenti

1. La s.g.r. effettua l’investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente Regolamento, assumendo a

riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.
2. Ferma restando la responsabilità della s.g.r., essa può affidare a soggetti di cui all'Art. 6, comma 1, lettere a), b), c), c-bis) del Decreto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione.
3. La s.g.r. verifica i risultati della gestione mediante l'adozione di parametri di riferimento coerenti con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento.
4. La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

A. OBIETTIVO TFR

Il comparto ha l'obiettivo di conseguire con elevata probabilità un rendimento lordo pari alla rivalutazione del TFR su base annua in un orizzonte temporale pluriennale.

Il comparto è indicato agli iscritti che abbiano una previsione di permanenza fino a 5 anni.

Nei limiti previsti dalla normativa il comparto investe nelle seguenti classi di asset:

- titoli obbligazionari emessi da Stati sovrani, emittenti sovranazionali e società private con elevato merito di credito;
- titoli obbligazionari emessi da società private con merito di credito non elevato in misura non superiore al 25% delle disponibilità complessive del comparto;
- titoli obbligazionari emessi da emittenti dei Paesi emergenti con merito di credito anche non elevato in misura non superiore al 25% delle disponibilità complessive del comparto;
- titoli di capitale in misura non superiore al 30% delle disponibilità complessive del comparto. L'investimento in titoli di capitale di società domiciliate in Paesi emergenti è ammesso nella misura massima del 25%;
- Il comparto può investire altresì in strumenti finanziari connessi a merci nella misura massima del 5% delle disponibilità complessive del comparto ed in FIA nei limiti consentiti dalla normativa.

Il comparto è caratterizzato da un grado di rischio medio.

La politica di investimento del comparto, destinato al conferimento tacito del TFR, è tale da garantire la restituzione del capitale.

L'adesione al comparto denominato "Obiettivo TFR" attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata alla s.g.r. da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati. L'importo minimo garantito è pari alla somma dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'art. 10, comma 2.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'art. 11;
- riscatto per decesso;
- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.

In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell'art. 10, con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dalla s.g.r.

B. RENDITA SOSTENIBILE

Il comparto ha l'obiettivo di conseguire un rendimento lordo in linea con l'indice ICE BofA Euro Treasury Bill maggiorato del 2,5%.

Il comparto è indicato agli iscritti che abbiano una previsione di permanenza superiore a 5 anni.

Nei limiti previsti dalla normativa il comparto investe nelle seguenti classi di asset:

- titoli obbligazionari emessi da Stati sovrani, emittenti sovranazionali e società private con elevato merito di credito;
- titoli obbligazionari emessi da società private con merito di credito non elevato in misura non superiore al 25% delle disponibilità complessive del comparto;
- titoli obbligazionari emessi da emittenti di Paesi emergenti con merito di credito anche non elevato in misura non superiore al 25% delle disponibilità complessive del comparto;
- titoli di capitale in misura non superiore al 40% delle disponibilità complessive del comparto. L'investimento in titoli di capitale di società domiciliate in Paesi emergenti è ammesso nella misura massima del 25%;
- Il comparto può investire altresì in strumenti finanziari connessi a merci nella misura massima del 5% delle disponibilità complessive del comparto ed in FIA nei limiti consentiti dalla normativa.

Gli strumenti in cui investe il Comparto sono selezionati sulla base di un processo che tiene conto anche di fattori ambientali, sociali e di governance (Environmental, Social and Governance factors – ESG) e di principi di Investimento Sostenibile e Responsabile.

Il comparto è caratterizzato da un grado di rischio medio.

C. CRESCITA SOSTENIBILE

Il comparto ha l'obiettivo di conseguire un rendimento lordo in linea con l'indice ICE BofA Euro Treasury Bill maggiorato del 3,5%.

Il comparto è indicato agli iscritti che abbiano una previsione di permanenza superiore a 10 anni.

Nei limiti previsti dalla normativa il comparto investe nelle seguenti classi di asset:

- titoli obbligazionari emessi da Stati sovrani, emittenti sovranazionali e società private con elevato merito di credito in misura non superiore all'80% delle disponibilità complessive del comparto;
- titoli obbligazionari emessi da società private con merito di credito non elevato in misura non superiore al 30% delle disponibilità complessive del comparto;
- titoli obbligazionari emessi da emittenti dei Paesi emergenti con merito di credito anche non elevato in misura non superiore al 30% delle disponibilità complessive del comparto;
- titoli di capitale in misura non superiore al 70% delle disponibilità complessive del comparto. L'investimento in titoli di capitale di società domiciliate in Paesi emergenti è ammesso nella misura massima del 30%;
- Il comparto può investire altresì in strumenti finanziari connessi a merci nella misura massima del 5% delle disponibilità complessive del comparto ed in FIA nei limiti consentiti dalla normativa.

Gli strumenti in cui investe il Comparto sono selezionati sulla base di un processo che tiene conto anche di fattori ambientali, sociali e di governance (Environmental, Social and Governance factors – ESG) e di principi di Investimento Sostenibile e Responsabile.
Il comparto è caratterizzato da un grado di rischio medio - alto.

D. ALTA CRESCITA SOSTENIBILE

Il comparto ha l'obiettivo di conseguire un rendimento lordo in linea con l'indice ICE BofA Euro Treasury Bill maggiorato del 5%.
Il comparto è indicato agli iscritti che abbiano una previsione di permanenza superiore a 15 anni.
Nei limiti previsti dalla normativa il comparto investe nelle seguenti classi di asset:

- titoli obbligazionari emessi da Stati sovrani, emittenti sovranazionali e società private con elevato merito di credito in misura non superiore al 50% delle disponibilità complessive del comparto;
- titoli obbligazionari emessi da società private con merito di credito non elevato in misura non superiore al 50% delle disponibilità complessive del comparto;
- titoli obbligazionari emessi da emittenti dei Paesi emergenti con merito di credito anche non elevato in misura non superiore al 50% delle disponibilità complessive del comparto;
- 100% titoli di capitale; l'investimento in titoli di capitale di società domiciliate in paesi emergenti è ammesso nella misura massima del 50%;
- Il comparto può investire altresì in strumenti finanziari connessi a merci nella misura massima del 5% delle disponibilità complessive del comparto ed in FIA nei limiti consentiti dalla normativa.

Gli strumenti in cui investe il Comparto sono selezionati sulla base di un processo che tiene conto anche di fattori ambientali, sociali e di governance (Environmental, Social and Governance factors – ESG) e di principi di Investimento Sostenibile e Responsabile.
Il comparto è caratterizzato da un grado di rischio alto.

Per il profilo life Cycle, entro il periodo transitorio (30 giugno 2027), il fondo pensione si adeguerà alle relative prescrizioni.

5. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio - rendimento, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, sono descritti nella Nota informativa. La Nota informativa descrive, inoltre, le caratteristiche del programma Life Cycle.

Art. 8 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a) spese da sostenere all'atto dell'adesione:
una commissione "una tantum" a carico dell'aderente pari a euro 65. La commissione si applica alle sole adesioni su base individuale.

b) spese relative alla fase di accumulo:

b1) direttamente a carico dell'aderente:
- una commissione pari a euro 6, applicata annualmente.
  La commissione viene applicata anche ai lavoratori che hanno convertito l'intera posizione in "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) e che non effettueranno versamenti contributivi in corso d'anno.

b2) indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto:
Una commissione di gestione pari a:
- 0,105% mensile, corrispondente allo 1,26% su base annua per il comparto Obiettivo TFR;
- 0,10% mensile, corrispondente allo 1,20% su base annua per il comparto RENDITA SOSTENIBILE;
- 0,105% mensile, corrispondente allo 1,26% su base annua per il comparto CRESCITA SOSTENIBILE;
- 0,12% mensile, corrispondente allo 1,44% su base annua per il comparto ALTA CRESCITA SOSTENIBILE.

Sono inoltre a carico dei comparti, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico dei comparti le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile salva diversa decisione della s.g.r.
Sui comparti non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di

deroga di carattere generale previsti dalla COVIP. In particolare, nel caso di investimenti in OICR collegati, dal compenso della s.g.r. sarà dedotta la remunerazione complessiva percepita dal gestore dell'OICR collegato. Fanno eccezione gli investimenti in FIA diversi da quelli collegati;

c) spese collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali, dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:

c1) euro 20 in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica;

c2) euro 20 in caso di riscatto della posizione individuale;

c3) euro 20 in caso di anticipazione;

c4) euro 5 per la modifica della percentuale di allocazione dei contributi futuri tra i comparti;

c5) euro 5 per la riallocazione della posizione individuale tra i comparti ovvero per la modifica del profilo di investimento scelto.

d) spese relative alla fase di erogazione delle rendite, quali riportate nell'Allegato n.2:

d-*bis)* spese relative alle prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia;

d-*bis.*1*)* spese per la gestione finanziaria di cui alla lettera b.2, in relazione al/ai comparto/i nel/i quale/i è investita la posizione individuale residua;

e) spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:

- euro 40 in caso di richiesta di prestazione erogata in forma di RITA;
- euro 5 ad ogni singola rata della prestazione in forma di RITA;
- euro 20 in caso di revoca della prestazione in forma di RITA.

2. L'importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti. La riduzione delle commissioni di gestione espresse in misura percentuale sul patrimonio avviene mediante emissione di classi di quote differenti.
3. Sono a carico della s.g.r. tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.

PARTE III
CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 9 - Contribuzione

1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.
2. I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano la contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
3. I lavoratori dipendenti, in caso di adesione esplicita, possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Nelle adesioni collettive il conferimento del TFR può anche essere parziale ove previsto dagli accordi collettivi. Qualora il lavoratore decida altresì di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, di contribuire al Fondo.
4. L'aderente su base individuale ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
5. In caso di adesione automatica, sono devoluti il TFR maturando, il contributo del datore di lavoro e la contribuzione del lavoratore. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'aderente può conferire il TFR anche in misura parziale ove previsto dagli accordi collettivi.
6. In costanza del rapporto di lavoro, il lavoratore che aderisce su base collettiva ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12 del Decreto (cosiddetta contribuzione da abbuoni).
8. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art. 10 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) e b1). Sul primo versamento incidono anche eventuali spese di adesione.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a

prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. La s.g.r. determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 11, 13 e 14 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui la s.g.r. ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 11 - Prestazioni pensionistiche e RITA

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di appartenenza.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di RITA con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 4 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
6. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento, ai sensi dei commi 4 o 5, verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
7. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
8. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 13 e 14, ovvero, cessata l'erogazione della RITA parziale, la prestazione pensionistica.
9. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
10. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70% della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6, 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
11. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
12. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
13. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 13, commi 6 e 7.

Art. 12 - Erogazione delle prestazioni pensionistiche

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
2. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione delle prestazioni in una delle tipologie di rendita vitalizia di seguito indicate:
   - una rendita vitalizia immediata rivalutabile, di

importo inferiore, rispetto a quella di cui al comma 1, reversibile al 50 o al 75% del suo ammontare;
- una rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi 10 anni e dopo, fin tanto che l'aderente sia in vita;
- una rendita vitalizia rivalutabile di importo inferiore rispetto a quella di cui al comma 1 che garantisce, in caso di decesso dell'Assicurato stesso nel corso dei primi 20 anni dalla decorrenza dell'ingresso in assicurazione, la corresponsione agli eredi ovvero ai diversi beneficiari designati di un importo pari al premio di assicurazione, ridotto in proporzione tra gli anni interi trascorsi dalla decorrenza dell'ingresso in assicurazione e la durata ventennale della copertura.

3. Nell'Allegato n. 2 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite vitalizie e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
4. Le simulazioni relative alla rendita vitalizia che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'Allegato n. 2 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.
5. In alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:
   a) rendita a durata definita: detta rendita è erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, come determinata dall'ISTAT per il calcolo delle pensioni obbligatorie.
   b) prelievi liberamente determinabili: detti prelievi possono essere richiesti dal beneficiario, con facoltà per lo stesso di determinarne la tempistica e l'importo nel limite della somma delle rate, maturate e non riscosse, di una rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione.
   c) erogazione frazionata del montante accumulato: detta prestazione non è collegata alla vita attesa residua del beneficiario, è erogata per un periodo predeterminato dal beneficiario al momento della richiesta e comunque non inferiore a cinque anni.
6. La SGR provvede ad erogare direttamente le prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 180 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, la SGR richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Il montante residuo è mantenuto in gestione nel comparto/i scelto/i dall'aderente, all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nel comparto/i individuato/i nella Nota informativa.

6-*bis.* Al fine di adeguare i sistemi e i processi operativi della SGR per la gestione delle richieste e l'erogazione diretta delle prestazioni, il termine di cui al comma 6 può essere derogato per un periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. Durante tale periodo la SGR acquisisce le richieste di erogazione delle prestazioni. Successivamente all'avvenuto adeguamento dei suddetti sistemi e processi operativi, la SGR procede tempestivamente alla liquidazione delle richieste di erogazione delle prestazioni pervenute durante il periodo transitorio.

7. Le prestazioni di cui al comma 5, lett. a), b) e c) non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata sulla base delle condizioni e dei criteri indicati nella Nota informativa, ovvero trasferisca il montante residuo presso un'altra forma pensionistica all'unico fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.
8. L'aderente, al momento della richiesta di una delle prestazioni di cui al comma 5, lett. a), b) e c) è tenuto ad individuare i soggetti che, in caso di morte del beneficiario, hanno diritto di riscattare il montante residuo. Tale scelta può essere successivamente modificata dall'aderente.
9. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 5, lett. a), b) e c), l'aderente non può richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni o la RITA, ad eccezione della variazione del comparto/profilo di investimento, che può essere richiesta nel rispetto del periodo minimo di partecipazione di cui all'art. 6, comma 2.
10. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, non può essere versata ulteriore contribuzione al Fondo, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda la maturazione del TFR.
11. La Nota Informativa riporta le opzioni di erogazione e le modalità di funzionamento delle prestazioni pensionistiche di cui al comma 5, lett. a), b) e c).

Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
   a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art.14, comma 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.

3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma 2 l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'aderente. Nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la s.g.r. informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di chiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6. La s.g.r., accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque non oltre il termine massimo di 180 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, la s.g.r. richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 14 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
   a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
   b) decorsi 8 anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
   c) decorsi 8 anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. La s.g.r. provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 180 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, la s.g.r. richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

PARTE IV
PROFILI ORGANIZZATIVI

Art. 15 - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio della s.g.r., sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della s.g.r. o di

rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la s.g.r.

4. La s.g.r. è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo, rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla s.g.r. e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della s.g.r. e di suoi clienti.
5. Ferma restando la responsabilità della s.g.r. per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.
6. La s.g.r. è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote o in differenti classi di quote.

Art. 16 - Sistema di governo

1. La s.g.r. assicura, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del Fondo, l'assolvimento degli obblighi previsti dagli artt. 4-bis, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-sexies, 5-septies, 5-octies e 5-nonies del Decreto in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento.

Art. 17- Depositario

1. Il patrimonio del Fondo è depositato presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative (di seguito "depositario").
2. La s.g.r. può revocare in ogni momento l'incarico al depositario il quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di 6 mesi; in ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
   - la s.g.r. non abbia stipulato un nuovo contratto con altro depositario, in possesso dei requisiti di legge;
   - il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso il nuovo depositario.
3. Il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario, ferma restando la responsabilità della s.g.r. per l'operato del soggetto delegato.
4. Le funzioni di depositario sono regolate dalla normativa tempo per tempo vigente.
5. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono su richiesta della COVIP informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.
6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Art.18 - Responsabile

1. La s.g.r. nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'Art. 5, comma 2 del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'allegato n. 1.

Art. 19 - Organismo di rappresentanza

1. È istituito un Organismo di rappresentanza (di seguito "Organismo"), ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione e il funzionamento dell'Organismo sono riportate in un apposito documento denominato "Disposizioni in materia di Organismo di rappresentanza".
3. La s.g.r. individua il numero complessivo dei componenti dell'Organismo in modo tale da garantire la rappresentatività degli iscritti per adesioni collettive e la funzionalità dell'Organismo.
4. Le aziende o i gruppi che provvedono alla designazione dei rappresentanti sono quelle che alla fine del mese precedente alla designazione hanno almeno 500 lavoratori iscritti al fondo pensione.
5. I componenti dell'Organismo restano in carica tre anni e possono svolgere più mandati. I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati in corso di mandato scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
6. Le spese di funzionamento dell'Organismo e gli eventuali compensi riconosciuti ai suoi componenti, non possono gravare sul fondo né sulla s.g.r.
7. L'Organismo svolge funzioni di collegamento tra le collettività che aderiscono al Fondo, la s.g.r. e il Responsabile. L'Organismo non svolge funzioni di controllo.
8. I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.

Art. 20 - Conflitti di interesse

1. La politica di gestione dei conflitti di interesse è definita in un apposito documento redatto ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Art. 21 - Scritture contabili

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo, nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
2. La s.g.r. conferisce a una società di revisione l'incarico di esprimere, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto del Fondo.
3. Il rendiconto del Fondo è pubblicato sul sito web della s.g.r.

PARTE V
RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 22 - Modalità di adesione e clausole risolutive espresse

1. L'adesione esplicita al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista tempo per

tempo dalla normativa vigente.
2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite alla s.g.r.
3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'art. 26.
5. In caso di adesione automatica, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione, il profilo di tipo *life cycle* nel quale sono investiti i contributi, nonché le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
6. La raccolta delle adesioni al Fondo può essere svolta all'interno della sede legale o delle dipendenze della s.g.r. da parte di addetti a ciò incaricati ovvero tramite la rete di distribuzione della s.g.r. Le adesioni su base collettiva possono essere raccolte anche presso i luoghi indicati nella Nota informativa.
7. L'efficacia dei contratti stipulati fuori sede ovvero collocati a distanza è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di adesione. Entro tale termine l'aderente ha facoltà di comunicare, a mezzo telegramma o raccomandata, il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato. Questa norma non si applica nei casi di adesione effettuata presso la sede legale della società di gestione o del soggetto incaricato della promozione o della raccolta delle adesioni.
   In caso di adesione mediante sito web, la s.g.r. deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta alla s.g.r. con modalità che garantiscono certezza della data di ricezione. La s.g.r., entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. La s.g.r. rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
8. L'aderente è tenuto a effettuare il versamento della prima contribuzione entro sei mesi dall'adesione al Fondo. In caso di inadempimento, la s.g.r. ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando all'aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda a effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.
9. Qualora nel corso della partecipazione al Fondo l'aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, la s.g.r. ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda a effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 23 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. La s.g.r. mette a disposizione degli aderenti la documentazione inerente al Fondo e tutte le altre informazioni utili, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web della s.g.r., in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari e presso la sede legale della s.g.r. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.
2. La s.g.r. fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.
   La s.g.r. invia agli aderenti al programma Life Cycle, prima della data stabilita per ciascuna riallocazione automatica, una comunicazione contenente le informazioni di cui all'art. 6 comma 3 del regolamento.

Art. 24 - Comunicazioni e reclami

1. La s.g.r. definisce le modalità con le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

PARTE VI
NORME FINALI

Art. 25 - Modifiche del Regolamento

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2. La s.g.r. stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'art. 26.

Art. 26 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di

investimento.
2. La s.g.r. comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La s.g.r. può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art. 27 - Cessione del Fondo

1. Qualora la s.g.r. non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In caso di cessione del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la s.g.r. viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare ai sensi dell'art. 26 e con le modalità ivi previste.

Art. 28 - Operazioni di fusione

1. Nel caso in cui il Fondo sia interessato da operazioni di razionalizzazione che determinano la sua fusione con un altro fondo gestito dalla medesima s.g.r., il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare viene riconosciuto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 26 e con le modalità ivi previste.

Art. 29 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.